DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA

Art. 3

Fondo di rotazione

Per mettere in grado la 1ª Giunta del C.A.S.A.S. di provvedere a quanto previsto dall'art. 2 della presente legge, il Ministro per il tesoro viene autorizzato a versare ad essa un miliardo e mezzo per ciascuno degli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61. Tale somma costituira' il fondo di rotazione per i fini di cui all'articolo precedente. I relativi capitoli di spesa verranno imputati a carico di capitoli derivanti dall'art. 56 - primo comma - della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Detto fondo verra' restituito al Tesoro in quattro rate annue consecutive di lire un miliardo e mezzo ciascuna a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

Versione in vigore dal 20 marzo 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra
Estremi	Legge 11 febbraio 1958, n. 83
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-agevolare-la-ricostruzione-dei-fabbricati/art-3-fondo-di-rotazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it